

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CDN **(2007/2008)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Ferdinando Fanfani, Presidente, dal Prof. Claudio Franchini, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 settembre 2007.

La Commissione disciplinare nazionale ha assunto le seguenti decisioni:

“”

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente e legale rappresentante Cagliari Calcio S.p.A.), PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 NONCHE' EX ART. 2 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA' CAGLIARI CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2295/476pf/SP/mc del 15.6.2007).

Con provvedimento del 15/6/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Massimo Cellino, Presidente e legale rappresentante della Soc. Cagliari, per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento all'art. 2, comma 1, del CGS, nonché la Soc. Cagliari per violazione dell'art. 2, comma 4, del CGS, per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti contestati al proprio Presidente e ai propri tesserati.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che, avendo la Commissione disciplinare del Settore tecnico prosciolti Gianfranco Ibba e Giorgio Melis da ogni addebito con decisione del 26.7.2007, verrebbe meno il presupposto del deferimento. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore federale, il quale, preso atto della decisione della Commissione disciplinare del Settore tecnico del 26.7.2007, che non è soggetta ad impugnazione da parte della Procura federale stessa, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati per il Cellino per la Soc. Cagliari.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Il presente deferimento si fonda su quanto affermato nella relazione dell'Ufficio indagini, che ai sensi dell'art. 35, comma 1.1., del CGS può essere utilizzato a fini di prova dagli Organi della giustizia sportiva. Da tale relazione risulta che, nel corso della stagione 2006/07, l'allenatore della squadra Primavera della Soc. Cagliari, Gianfranco Ibba, ha svolto le proprie funzioni congiuntamente a Giorgio Melis, tesserato per la stessa Soc. Cagliari come allenatore dilettante di terza categoria e, dunque, sprovvisto della necessaria abilitazione. In particolare, in primo luogo, durante gli allenamenti della squadra, Ibba si occupava della parte atletica, mentre Melis si occupava di quella tecnica e, in secondo luogo, in occasione della gara del Campionato Primavera Cagliari-Triestina, entrambi i tecnici si sono recati in panchina impartendo suggerimenti e direttive ai calciatori.

Tuttavia, con decisione del 26.7.2007, pubblicata in C.U. n. 7, la Commissione disciplinare del Settore tecnico ha ritenuto che non sono emersi elementi sufficienti per ritenere tali comportamenti in contrasto con quanto sancito con l'art. 1, comma 1, del CGS, in

riferimento agli artt. 35, commi 1 e 2, e 38, comma 4, del Regolamento del Settore tecnico, e, conseguentemente, ha prosciolto Gianfranco Ibba e Giorgio Melis da ogni addebito. Ne deriva che, in mancanza di violazioni regolamentari da parte dei tesserati, non può essere addebitata alcuna ipotesi di responsabilità a carico della Soc. Cagliari e del suo Presidente.

P.Q.M.

la Commissione proscioglie Massimo Cellino e la Soc. Cagliari Calcio S.p.A. dagli addebiti contestati.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANO COPELLI (assistente arbitro) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS E 37 COMMA 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO AIA OGGI TRASFUSO NELL'ART. 40 COMMA 3 LETT. C) DEL REGOLAMENTO AIA (nota n. 236/405pf06-07/SP/ma del 31.7.2007).

Con provvedimento del 31.7.2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Cristiano Copelli, assistente arbitro, per rispondere della violazione dell'art. 1 del CGS e dell'art. 37, comma 2, lett. b), del Regolamento AIA, in vigore all'epoca dei fatti (oggi art. 40, comma 3, lett. c), per aver intrattenuto, in più occasioni, colloqui telefonici con Leonardo Meani, tesserato della Soc. Milan, nel corso dei quali sono state espresse "considerazioni e commenti contrari ai principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme sopra indicate, riguardanti la posizione di singoli associati e le problematiche del mondo arbitrale e specifiche decisioni tecniche concernenti decisioni e segnalazioni adottate nel corso di alcune gare, con la circostanza aggravante del pregiudizio arrecato, per la notorietà dei fatti, all'immagine dell'AIA".

A fondamento di tale deferimento la Procura federale ha posto le risultanze dell'attività svolta dall'Ufficio Indagini (riportate nella relazione prot. 1496.FSB.gm, con i relativi allegati), a seguito della acquisizione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 401/1989, della documentazione (intercettazioni telefoniche e ambientali ed altro) trasmessa dalla Procura della Repubblica di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 439 15/02 r.g.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si eccepisce, in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'azione per decorrenza del termine previsto dall'art. 32, comma 11, del CGS; in via preliminare, l'improcedibilità per il divieto del *bis in idem*, in quanto sulla fattispecie si sarebbe già espressa la Commissione disciplinare dell'AIA con decisione n. 16 del 31.10.2006; nel merito, la mancanza di violazione dell'art. 1, in quanto il contenuto dei colloqui telefonici non consentirebbe di individuare comportamenti contrari ai principi dell'etica sportiva con la conseguente mancanza di responsabilità del Copelli nei fatti a lui ascritti.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore federale, il quale, richiamate le ragioni del deferimento, ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l'irrogazione della sanzione della sospensione per mesi tre.

È comparso altresì il Copelli, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Dalla relazione dell'Ufficio indagini (che ai sensi dell'art. 35, comma 1.1., del CGS può essere utilizzato a fini di prova dagli Organi della giustizia sportiva) e dai suoi allegati (intercettazioni telefoniche) risulta che il Copelli, nel periodo marzo-aprile 2005, ha

intrattenuto colloqui telefonici con Leonardo Meani, tesserato della Soc. Milan, nel corso dei quali sono stati espressi commenti e considerazioni sulla posizione di singoli associati e su specifiche decisioni tecniche concernenti il settore arbitrale.

Si tratta di un comportamento in contrasto con quanto sancito dall'art. 1, comma 1, del CGS, secondo il quale le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, nonché dell'art. 37, comma 2, lett. b), del Regolamento AIA, in vigore all'epoca dei fatti (oggi art. 40, comma 3, lett. c), secondo il quale gli arbitri devono improntare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità e della immagine dell'AIA.

Le argomentazioni difensive concernenti l'improcedibilità dell'azione per decorrenza del termine previsto dall'art. 32, comma 11, del CGS e l'improcedibilità per il divieto del *bis in idem* non risultano fondate, in quanto, da una parte, l'Ufficio indagini risulta aver completato tempestivamente i propri accertamenti nei termini previsti dalle norme all'epoca in vigore, e, dall'altra, la Commissione disciplinare dell'AIA ha assunto una decisione di improcedibilità dell'originario deferimento per carenza di giurisdizione, senza esaminare il merito della vicenda.

Sanzione equa, tenuto conto del contenuto dei colloqui telefonici e, in particolare, dei doveri di riservatezza e di correttezza propri degli associati all'AIA, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appare quella della sospensione per mesi tre.

Ai fini della esecuzione della sanzione, peraltro, deve tenersi conto che il Copelli ha già scontato un periodo di sospensione cautelare dal 31.7.2006 al 31.10.2006: tale periodo, dunque, deve essere computato nella sanzione irrogata.

P.Q.M.

la Commissione delibera di infliggere a Cristiano Copelli la sanzione della sospensione per tre mesi (sanzione già scontata nel periodo di sospensione cautelare dal 31.7.2006 al 31.10.2006).

Il Presidente della CDN
Dott. Ferdinando Fanfani

“”

Pubblicato in Roma il 4 settembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete